



## Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

**130/2015**  
**Ottobre/6/2015 (\*)**  
**Napoli 9 Ottobre 2015**

***Dal 1° Ottobre scorso sono entrate in vigore le nuove norme sull'abuso del diritto che sostituiscono quelle sull'elusione fiscale, di cui al decreto legislativo n° 128 del 5 agosto 2015***

Dal 1 ottobre 2015 **sono entrate in vigore le nuove norme sull'abuso del diritto previste dal D.Lgs. n. 128/2015** in attuazione della Delega fiscale.

**Dopo la suddetta data l'elusione fiscale non avrà più rilevanza penale** in quanto diventano efficaci le disposizioni del nuovo articolo 10-bis dello *Statuto dei Diritti del Contribuente* (id: Legge n° 212/2000), che ha introdotto la novella definizione ed il relativo regime dell'*abuso del diritto*.

In particolare, il comma 13 prevede espressamente che **"le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie"**.

### **L'Elusione fiscale**

**L'elusione fiscale, per definizione, è quel comportamento posto in essere dal contribuente conforme alla lettera della norma ma non alla**

**sua ratio** (*ergo*: lo scopo che il legislatore intende perseguire), in pratica consiste in una sorta di aggiramento dell'obbligo tributario.

Dall'*elusione fiscale* va distinto e separato il fenomeno dell'**evasione fiscale che consiste in un comportamento diretto alla palese violazione di un obbligo tributario.**

Con l'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n° 128/2015 è **stata definitivamente abrogata la precedente normativa in tema di elusione fiscale ed è stata introdotta nel nostro sistema tributario la figura dell'abuso del diritto fiscale.**

Per il passato l'*elusione fiscale* veniva disciplinata dalla clausola generale di cui all'ex art. 37-bis del DPR n° 600/73, mentre l'*abuso del diritto* era una figura definita esclusivamente dalla giurisprudenza in materia.

L'*elusione*, così come concepita dall'ex art. 37-bis DPR n.600/73, veniva vista **come una serie di atti, collegati tra loro ovvero unitariamente intesi, volti ad aggirare un obbligo o un divieto previsto dalla normativa tributaria.** Tali atti, per essere qualificati come elusivi, inoltre, dovevano essere posti in essere da un contribuente senza valide ragioni economiche e al fine di ottenere un indebito vantaggio.

Nel porre in essere tali tipologie di atti, tuttavia, il contribuente non rischiava una sanzione ben precisa, bensì soltanto una grave penalizzazione, ossia l'inopponibilità degli atti e la disconoscenza dei vantaggi conseguiti.

Orbene, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle nuove norme sull'*abuso del diritto*, tutte le disposizioni sull'*elusione fiscale* sono state definitivamente abrogate.

### **L'abuso del diritto**

**Le nuove disposizioni normative volte a contrastare fenomeni elusivi sono contenute nello Statuto dei Diritti del Contribuente (*id*: legge n. 212/2000) e racchiuse nell'art. 10-bis sotto il fenomeno denominato "abuso del diritto".**

La specifica normativa in tema di *abuso del diritto* si applica alle operazioni, prive di un substrato economico, dirette ad ottenere un vantaggio fiscale

indebita. Si tratta di **operazioni che rispettano solo formalmente le norme fiscali, ma non sono aderenti alla *ratio* delle stesse.**

In proposito, il legislatore ha specificato che *“tali operazioni non sono opponibili all’Amministrazione Finanziaria, che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni”*.

Per la necessaria verifica della sussistenza di un meccanismo palesemente elusivo, **la nuova normativa dà assoluta prevalenza al criterio della *sostanza economica***, sancendo espressamente che ne sono privi gli atti inidonei a produrre effetti significativi, escludendo a priori l’indebita vantaggio fiscale conseguito.

### ***Gli indici***

A tal uopo, novità assoluta rispetto alla previgente normativa, viene introdotta una sorta di *tipizzazione*, da parte del legislatore, **di *indici di mancanza di sostanza economica***.

Gli indici *de quo* possono essere così sintetizzati:

- la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme;
- la non conformità dell’utilizzo degli strumenti giuridici alle normali logiche di mercato.

### ***Il vantaggio fiscale***

Inoltre, le nuove norme sull’*abuso del diritto*, chiariscono, in maniera specifica, **l’esatta definizione di *vantaggio fiscale indebita***, che viene definito come **“i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario”**.

Viene data, comunque, la possibilità al contribuente di inoltrare all’Agenzia delle Entrate un’istanza di interpello al fine di verificare se l’operazione che intende porre in essere può essere qualificata come elusiva.

**Ad maiora**

***IL PRESIDENTE  
Edmondo Duraccio***

**(\*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori**

**ED/FC/FT**